



Il Ministro dell'università e della ricerca

Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” - Sub-Investimento 4) “Rafforzamento delle scuole universitarie superiori”, finanziato dall’Unione europea - Next GenerationEU

- VISTO il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge del 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;
- VISTO l’Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca per il 2023, pubblicato il 7 febbraio 2023 sul sito istituzionale del MUR;
- VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, e ss.mm.ii. “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;
- VISTO il Codice di Comportamento adottato ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, visionabile sul sito istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca*” (di seguito, anche solo MUR) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento*



Al Ministro dell'università e della ricerca

di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università e della Ricerca”;

- VISTO il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 marzo 2021 n. 74), recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca”;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto del Segretario Generale del 5 maggio 2023 n. 600 che approva il modello organizzativo privacy - MOP del Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;*
- VISTO il Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021 n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) del 28 settembre 2021 n. 2021/2106 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) del 28 settembre 2021 n. 2021/2105 della Commissione europea, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- VISTO il Regolamento (UE) del 27 febbraio 2023 n. 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 2021/1060 e (UE) n. 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 n. 10160/21 e notificato all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTA la revisione del PNRR approvata dalla Commissione Europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del consiglio COM(2023) 765 final 2023/0442 (NLE);



Al Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO lo schema di Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023;
- VISTO il target M4C1-23 bis, introdotto nella proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio (CID), che prevede per il sub investimento 3.4, l'attivazione di tre reti di scuole universitarie superiori al 30 giugno 2026;
- VISTO il decreto del 6 agosto 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021 n. 229, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.309 del 30 dicembre 2021, e ss.mm.ii.;
- TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ss.mm.ii., il Ministero dell'Università e della ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”* e M4C2 *“Dalla ricerca all'impresa”*;
- VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifiche, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, relativo alla *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTO il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 1137 del 1°ottobre 2021 che ha istituito, nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero dell'università e della ricerca, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di



Al Ministro dell'università e della ricerca

Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) a titolarità del Ministero stesso, , ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77;

- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
- VISTA la direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità del Ministro per la disabilità adottata con il decreto del 9 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2022 n. 74;
- VISTO il decreto del 7 dicembre 2021 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*” (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 30 dicembre 2021 n. 309);
- VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 279, del 23 novembre 2021), recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;
- VISTA la delibera del CIPE del 26 novembre 2020 n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO il DPR 16 giugno 2023, n. 82 recante “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli*



Il Ministro dell'università e della ricerca

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

- VISTA la circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante le *“Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;
- VISTA la circolare del 18 gennaio 2022 n. 4 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;
- VISTA la circolare del 24 gennaio 2022 n. 6 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;
- VISTA la circolare del 10 febbraio 2022 n. 9 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante le *“Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- VISTA la circolare del 29 aprile 2022 n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;
- VISTA la circolare del 21 giugno 2022 n. 27 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;
- VISTA la circolare del 4 luglio 2022 n. 28 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;
- VISTA la circolare del 26 luglio 2022 n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Le procedure finanziarie PNRR”*;
- VISTA la circolare dell’11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Linee Guida per lo*



Al Ministro dell'università e della ricerca

svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;

- VISTA la circolare del 22 settembre 2022 n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto *“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR”;*
- VISTA la circolare del 13 ottobre 2022 n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;*
- VISTA la circolare del 17 ottobre 2022 n. 34 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;*
- VISTA la circolare, del 2 gennaio 2023, n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;*
- VISTA la circolare del 13 marzo 2023 n.10 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;*
- VISTA la circolare del 22 marzo 2023 n. 11 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto *“Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target.”;*
- VISTA la circolare del 7 aprile 2023 n. 15 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto *“Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni.”*
- VISTA la circolare del 14 aprile 2023 n. 16 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;*
- VISTA la circolare del 27 aprile 2023 n. 19 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;*
- VISTA la Circolare del 11 maggio 2023, n. 21, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Previsioni di bilancio per*



Al Ministro dell'università e della ricerca

l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026 e Budget per il triennio 2024 – 2026. Proposte per la manovra 2024”;

- VISTA la Circolare del 16 maggio 2023, n. 22, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022”;
- VISTA la Circolare del 24 luglio 2023, n. 25, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- VISTA la Circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;
- VISTA la Circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;
- VISTA la Circolare del 28 novembre 2023, n. 31, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii.”;
- VISTO il Sistema di Gestione e Controllo “Si.Ge.Co.” del Ministero dell'università e della ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con Decreto Direttoriale n. 1567 del 11 ottobre 2022;
- TENUTO CONTO della componente M4C1 “*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università*”, finalizzata a sostenere una linea di investimenti strutturali e di valorizzazione del capitale umano che coprono l'intera filiera dell'istruzione, con l'obiettivo di colmare o ridurre in misura significativa le carenze sistemiche che caratterizzano tutti i gradi di istruzione;
- VISTO in particolare, l'Investimento 3.4 “*Didattica e competenze universitarie avanzate*”, atto a qualificare e innovare i percorsi universitari mediante tre obiettivi strategici: digitalizzazione, cultura dell'innovazione e internazionalizzazione, per il quale sono stati stanziati complessivi 500 milioni di euro, come da Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021;
- VISTA la nota del 18 ottobre 2022, n. 7878, con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio Centrale per il



Il Ministro dell'università e della ricerca

- PNRR – la possibilità di operare una differente ripartizione finanziaria per i singoli sub-interventi che compongono l'Investimento 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”*;
- VISTA la nota del 10 novembre 2022, n. 253025 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR - ha evidenziato che *“non si ravvisano criticità nella diversa allocazione delle risorse”*;
- TENUTO CONTO in particolare, che le previsioni del Sub-investimento *“Rafforzamento delle scuole universitarie superiori”* sono finalizzate al rafforzamento del ruolo delle Scuole superiori di Ateneo e delle Scuole superiori a ordinamento speciale, attraverso l'erogazione di attività didattiche a completamento dell'offerta formativa e di corsi per dottorandi, contribuendo anche a favorire la transizione scuola-università;
- VISTO l'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, a mente del quale *“in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno”*;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento sulle norme per l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale n. 509/99, e, in particolare l'art. 3, comma 9 che prevede la possibilità da parte degli Atenei ai sensi dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 di istituire e attivare servizi didattici integrativi, rilasciando al termine di tali corsi appositi attestati, ivi compresi corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;
- CONSIDERATO che tra i corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270/2004 sono ricompresi anche i servizi didattici integrativi erogati dalle Scuole e dai Collegi Superiori istituiti dalle Università;
- VISTA la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e il comma 3 del medesimo articolo 5 che detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega;
- VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”* ed in particolare il capo III;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 aprile 2013, n. 338 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure relative all'accreditamento iniziale e periodico di tali Scuole e Collegi Superiori;
- VISTO il decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 19, comma 3, che prevede *“Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto del 5 giugno 2013, n. 439 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i requisiti per l'accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori ad ordinamento speciale;
- VISTO il decreto del 21 settembre 2021, n. 1093 del Ministero dell'università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i requisiti di qualità dell'offerta formativa delle Scuole superiori d'Ateneo;
- VISTO il decreto del 31 marzo 2023, n. 231 del Ministero dell'università e della ricerca, con il quale è stato effettuato il *“Riparto fondi in favore delle Scuole universitarie superiori ai sensi dell'art. 1, commi 586 e 587, della Legge 197 del 29.12.2022”*;
- VISTO il decreto del 3 agosto 2022, n. 934, del Ministero dell'università e della ricerca, relativo ai *“Criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi al “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” nell'ambito del PNRR (M4.C1-24)”*;
- TENUTO CONTO della necessità di definire le linee di indirizzo finalizzate alla realizzazione del sotto-investimento *“Rafforzamento delle Scuole universitarie superiori”*, previsto dalla citata Missione 4, Componente 1, Investimento 3.4

DECRETA

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a. Istituzioni, le istituzioni della formazione superiore quali Università e AFAM;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- b. Macro-ripartizione Centro-Nord, le Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- c. Macro-ripartizione Sud e Isole (Mezzogiorno), le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- d. Rendicontazione delle spese, attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- e. Scuole superiori, ai fini del presente decreto, sono da intendersi sia le Scuole superiori d'Ateneo, sia le Scuole superiori a ordinamento speciale;
- f. Scuole superiori di Ateneo, organismi autonomi, attualmente istituiti dalle Università al fine di valorizzare la propria autonomia organizzativa e la propria offerta didattica e dotati di un proprio regolamento, individuati alla data del presente decreto:
 - i. Collegio superiore - Università di Bologna;
 - ii. Scuola di studi superiori C. Urbani - Università di Camerino;
 - iii. Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;
 - iv. Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) - Università del Salento;
 - v. Scuola di studi superiori «G. Leopardi» - Università di Macerata;
 - vi. Scuola galileiana di studi superiori - Università di Padova;
 - vii. Scuola superiore di studi avanzati - La Sapienza di Roma;
 - viii. Scuola di studi superiore «F. Rossi» - Università di Torino;
 - ix. Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;
 - x. Collegio internazionale Ca' Foscari - Università di Venezia;
- g. Scuole superiori a ordinamento speciale, quelle sottoposte ad accreditamento iniziale e periodico ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 giugno 2013 n. 439, istituite alla data del presente decreto:
 - i. Scuola universitaria superiore "Gran Sasso Science Institute" (GSSI);
 - ii. Scuola Superiore Meridionale (SSM) – Napoli;
 - iii. Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) – Trieste;
 - iv. Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) – Pavia;
 - v. Scuola IMT Alti Studi – Lucca;
 - vi. Scuola Normale Superiore (SNS) – Pisa;
 - vii. Scuola superiore "Sant'Anna" – Pisa.

Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli indirizzi generali ai fini della selezione e del finanziamento, nell'ambito dell'investimento 3.4 "*Didattica e competenze universitarie avanzate*" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "*Istruzione e ricerca*" – Componente 1 "*Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università*", del sub-investimento "*Rafforzamento delle scuole universitarie superiori*" il cui obiettivo è rafforzare il ruolo delle Scuole superiori nei sistemi dell'istruzione superiore attraverso due attività: i) l'offerta di corsi e attività formative a dottorandi iscritti ad altre Istituzioni, per condividere le loro esperienze e competenze con tutto il sistema di istruzione superiore; ii) il consolidamento del loro



Il Ministro dell'università e della ricerca

ruolo nella transizione scuola-università, attraverso specifiche attività di orientamento anche per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

2. Le attività di orientamento di cui al comma 1 hanno come obiettivo il rafforzamento della formazione avanzata e integrativa delle scuole superiori e sono in ogni caso finalizzate all'attivazione di ulteriori e distinti corsi rispetto a quelli finanziati ai sensi del decreto ministeriale n. 934/2022;
3. Le attività di rafforzamento di cui al comma 1 sono espletate attraverso la costituzione di reti di Scuole superiori.
4. La costituzione di reti di Scuole superiori è volta a promuovere la condivisione di risorse, competenze ed esperienze e la creazione di sinergie utili a sostenere una formazione di qualità in settori strategici quali l'economia, l'ingegneria, le scienze e la tecnologia.

Articolo 3 – Caratteristiche generali

1. A valere sulle risorse individuate dal presente decreto, saranno finanziate almeno tre reti di Scuole superiori costituite o da costituire attraverso apposito atto convenzionale e guidate da una capofila, per le finalità di cui all'articolo 2.
2. Al fine di garantire la continuità delle reti anche oltre l'orizzonte temporale del PNRR, fra i criteri di valutazione di cui all'articolo 5 è inclusa la presentazione obbligatoria di un piano di sostenibilità economica, che illustri le modalità con cui le reti saranno finanziate al termine del periodo previsto per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 4, prevedendo anche il coinvolgimento di partner privati in termini di cofinanziamento dell'iniziativa successivamente al termine delle erogazioni del contributo finanziato a valere sul presente decreto.

Articolo 4 – Quadro delle risorse

1. Le risorse destinate alle reti di cui all'articolo 3, pari complessivamente a 40 milioni fino al 30 giugno 2026, sono suddivise secondo quanto indicato nella Tabella seguente:

Reti SSU	Totale (migliaia di €)	Percentuale macro- ripartizione
Sud e Isole	16.000	40%
Centro- Nord	24.000	60%
TOTALE	40.000	100%

2. La quota per le Scuole superiori è destinata al completamento dell'offerta formativa, e al consolidamento del ruolo delle Scuole superiori nella transizione scuola-università, tramite corsi aventi ad oggetto contenuti ulteriori rispetto ai corsi ordinari, attività di orientamento verso la formazione offerta dalle Scuole superiori stesse, *workshop*, percorsi didattici e seminari volti ad accrescere le competenze digitali e la cultura dell'innovazione, nonché l'internazionalizzazione, attraverso una formazione di qualità in settori strategici quali l'economia, l'ingegneria, le scienze e la tecnologia.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. La quota di cui ai commi 2 includono le risorse necessarie all'acquisizione (acquisto, leasing, locazione, ecc.) di locali, arredi, attrezzature, materiali e infrastrutture anche digitali funzionali alle attività formative realizzate dalle reti, nonché le spese relative alla progettazione dei percorsi formativi.
4. La quota di cui al comma 2 comprendono, inoltre, i costi diretti per il personale contrattualizzato per lo svolgimento delle specifiche attività di formazione previste dal presente decreto ed entro i limiti temporali delle medesime, le spese per forniture necessarie alla realizzazione ed erogazione dei percorsi e dei materiali didattici.
5. Le modalità di rendicontazione, inclusa l'applicazione, ove possibile, di opzioni di semplificazione dei costi (OSC), sono definite dalla Direzione Generale competente, con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 6.
6. Le Scuole superiori possono proporre un'allocatione annuale delle risorse, fermo restando l'utilizzo delle stesse entro il 30 giugno 2026.
7. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021, le Scuole superiori rispettano il principio di addizionalità delle risorse di cui al presente decreto.
8. Il Ministero dell'Università e della Ricerca si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie rese disponibili a valere sulle dotazioni di cui al presente decreto, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui all'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al finanziamento di ulteriori interventi relativi all'Investimento 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”*.

Articolo 5 – Modalità di presentazione e criteri di selezione

1. I progetti delle reti di Scuole superiori devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. presenza di una Scuola superiore capofila, responsabile del coordinamento, della gestione e della rendicontazione delle risorse e delle attività. Le altre Scuole superiori devono avere sede nella medesima macro-ripartizione della capofila. Non è consentita la partecipazione della stessa Scuola superiore a più di una rete;
 - b. esperienze documentate, almeno da parte della Scuola superiore capofila, di percorsi didattici pertinenti alla digitalizzazione e all'innovazione, nonché all'internazionalizzazione in settori strategici quali l'economia, l'ingegneria, le scienze e la tecnologia;
 - c. compartecipazione all'investimento, anche da parte di altri soggetti pubblici o privati nazionali o internazionali, e sostenibilità economica dell'iniziativa al termine del finanziamento comunitario.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 6, sono definite le modalità per la presentazione dei progetti, l'atto di accettazione dei finanziamenti e degli obblighi allo stesso connessi, nonché i termini e le modalità per la comunicazione delle informazioni necessarie per la rendicontazione e il monitoraggio delle azioni di cui al presente decreto e per il trasferimento delle risorse.
3. I progetti presentati sono valutati da un'apposita commissione, nominata con provvedimento del Ministro dell'Università e della Ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. La commissione svolge le proprie valutazioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a. rilevanza delle esperienze maturate nella creazione e funzionamento delle reti di Scuole Superiori (max 10 punti);



Il Ministro dell'università e della ricerca

- b. chiarezza, fattibilità e coerenza della proposta con le più avanzate esperienze nazionali e internazionali, con particolare riferimento alla cultura dell'innovazione e alla digitalizzazione, nonché all'internazionalizzazione (max 10 punti);
- c. grado di compartecipazione e sostenibilità economica (max 10 punti).

I progetti che non conseguono la valutazione minima complessiva di 18 punti sono valutati non idonei e non possono essere in ogni caso finanziati.

4. Sono ammesse a finanziamento, con provvedimento della competente Direzione generale le proposte valutate idonee che ottengono il maggior punteggio secondo i criteri di cui al comma 3.
5. Ove, all'esito della procedura di cui ai commi precedenti, non si pervenga alla selezione di una rete per una macro-ripartizione si provvede alla riedizione della predetta procedura per le macro-ripartizioni interessate, consentendo una nuova procedura di candidatura.
6. Al fine di evitare distorsioni nella procedura di selezione di cui al presente articolo, le Scuole superiori eventualmente non ammesse all'esito della selezione delle reti possono aderire alle reti finanziate nella medesima macro-ripartizione ma senza nuovi o maggiori oneri a valere sul presente decreto.

Articolo 6 – Disposizioni finali

1. La trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto avviene per via telematica attraverso apposito sistema informativo messo a disposizione dal MUR, interoperabile con il sistema ReGiS, ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR in attuazione dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Le Scuole Superiori assegnatarie delle risorse nell'ambito del presente decreto assicurano il rispetto degli obblighi in materia di:
 - a. adempimenti in relazione al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, con riferimento in particolare alla prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - b. adempimenti in relazione al principio “non arrecare un danno significativo”, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);
 - c. comunicazione e informazione, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento UE 241/2021, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”) e la presenza dell'emblema dell'Unione europea, eventualmente in congiunzione con il logo delle Scuole Superiori coinvolte o del progetto;
 - d. protezione e trattamento dei dati, il titolare del trattamento (cfr. titolare ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e degli articoli 13-14 del GDPR) è tenuto a fornire all'interessato adeguate informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifico in cui i dati personali sono trattati.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. L'organizzazione di ciascun progetto di cui al presente decreto favorisce e promuove la partecipazione dei docenti e degli studenti anche con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, la parità di genere, nonché la diffusione di metodologie didattiche a supporto degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento nelle scuole e nelle Università.
4. Le risorse di cui al presente decreto concorrono al *tagging* digitale (100 per cento; 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali) assegnato all'Investimento 3.4 nell'ambito del PNRR.
5. All'avvio dei progetti di cui all'articolo 5, potrà essere richiesto un anticipo pari al 10% del contributo complessivo riconosciuto a valere sulle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 4 del presente decreto.
6. Con separato provvedimento della Direzione Generale competente sono definite le modalità di presentazione dei progetti di cui all'articolo 5, le spese ammissibili e le relative soglie, inclusi i costi indiretti relativi ai progetti, le modalità di rendicontazione e monitoraggio di cui all'articolo 4 delle azioni finanziate dal presente decreto, nonché le modalità di trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori delle azioni, nonché gli obblighi connessi all'accettazione del finanziamento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini